

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 13/2016

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI IMPOSTE: COME REGOLARIZZARE?

Attraverso il “ravvedimento” il contribuente può **regolarizzare spontaneamente errori ed omissioni** relativi ai versamenti **fiscali**, beneficiando di una **riduzione di sanzioni**.



Non sono ravvedibili le violazioni in materia **previdenziale**.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le violazioni sanabili possono riguardare ad esempio:

- le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, ecc.);
- le imposte indirette (IVA, imposta di registro, ecc.);
- i tributi locali (IMU, TASI, ecc.).

PROCEDIMENTO

Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario, entro specifiche soglie temporali:

- rimuovere la violazione versando il tributo e/o presentando la dichiarazione integrativa;
- versare la sanzione ridotta
- versare gli interessi moratori calcolati a giorni, tenendo conto del tasso legale specifico di ciascun anno (dal 1.1.2016 il tasso legale è lo 0,2%).

Non è possibile procedere con il ravvedimento nei seguenti casi:

- ricezione di un avviso bonario;
- notifica di un avviso di accertamento/di liquidazione o di irrogazione sanzioni.

Di seguito si illustrano le principali fattispecie di omissioni ravvedibili:

Fattispecie	dall'1.1.2016 → → → → →	ART. 13
Omesso, insufficiente, tardivo versamento	30% dell'imposta non versata	co. 1
	15% dell'imposta non versata ▪ se il versamento è effettuato entro 90 giorni	
	1% dell'imposta non versata per ogni giorno di ritardo ▪ se il versamento è effettuato entro 15 giorni	
La sanzione per omesso versamento si applica anche nel caso di liquidazione ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600		co. 2

Fattispecie	dall'1.1.2016 → → → → →	ART. 15
F24 a zero non presentato	▪ € 50 se presentato entro 5 gg lavorativi ▪ € 100 se presentato oltre 5 gg lavorativi	co. 2-bis

Fattispecie	dall'1.1.2016 → → → → →	ART. 1
Infedele dichiarazione dei redditi o dell'IRAP	Dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato	Co. 2
	Dal 135% al 270% (aumento della metà) in presenza di condotte fraudolente	Co. 3
	Dal 60% al 120% (riduzione di 1/3) se: ▪ la maggior imposta (minor credito) è < 3% dell'imposta / credito dichiarato ▪ e comunque la maggior imposta (minor credito) è < a € 30.000	Co. 4
	Dal 60% al 120% (riduzione di 1/3) se: ▪ errore di competenza nei componenti di reddito positivi e negativi ▪ tassazione del reddito è già avvenuta nell'anno accertato o in uno precedente	Riduzioni solo in assenza di condotte fraudolente
	€ 250 se non vi è danno erariale	Co. 4
	Aumento di 1/3 delle sanzioni per i redditi prodotti all'estero	Co. 8

Fattispecie	dall'1.1.2016 → → → → →	ART. 1
Infedele dichiarazione per canoni di locazione con cedolare secca <u>parzialmente dichiarati</u>	Dal 180% al 360% della maggiore imposta dovuta	Co. 7
Infedele dichiarazione per canoni di locazione con cedolare secca <u>non dichiarati</u>	Dal 240% al 480% delle imposte dovute, minimo € 500 Dal 120% al 240% (riduzione della metà), minimo € 400 ▪ se i canoni sono dichiarati entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo successivo	

Il versamento va effettuato **tramite modello F24**, utilizzando anche eventuali crediti disponibili.